
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Irragionevole durata del processo: è ammissibile un indennizzo di solo 500 Euro per ciascun anno di ritardo?

In tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto. Pertanto, ben si può escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per ciascun anno di ritardo, possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 8.10.2014, n. 21285

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg., degli artt. 6 e 35 della CEDU, con riferimento alla liquidazione contenuta dalla Corte d'appello in Euro 500,00 per anno di ritardo, immotivatamente discostandosi dagli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 274 c.p.c., nonché dell'art. 6, par. 1 della CEDU, e della L. n. 89 del 2001, art. 2, dolendosi che la Corte d'appello abbia liquidato le spese con un importo unico sebbene in presenza di più giudizi riuniti;

che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, per avere l'adita Corte d'appello compensato parzialmente le spese della lite ravvisandone "giusti motivi", formulazione insufficiente in quanto ormai superata dal nuovo dettato dell'art. 92 c.p.c., il quale richiede, a fondamento della compensazione, la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni";

che con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6 della CEDU, per avere la Corte d'appello leso il loro diritto alla difesa, implicitamente condannandoli al pagamento di parte delle spese pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, si deve rilevare che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010);

che, nella specie, la Corte d'appello ha motivato lo scostamento dagli ordinari criteri di determinazione dell'indennizzo facendo riferimento alla non particolare rilevanza della posta in gioco;

che trattasi di motivazione congrua e idonea a giustificare lo scostamento adottato, atteso che questa Corte ha affermato che "in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata

renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto" (Cass. n. 12937 del 2012);

che, d'altra parte, sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni *Volta et autres c. Italia.*, del 16 marzo 2010 e *Falco et autres c. Italia*, del 6 aprile 2010), questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, è solita liquidare un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa 500,00 Euro per la durata del giudizio;

che tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per ciascun anno di ritardo, possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo;

che il primo motivo è quindi infondato;

che il secondo motivo è inammissibile;

che i ricorrenti, invero, si limitano a denunciare la mancata considerazione del fatto che i ricorsi di merito erano più di uno, ma non deducono neanche che la violazione del criterio di autonomia dei giudizi si sia risolto in una violazione dei minimi tariffari, non avendo offerto alcuna indicazione quantitativa circa la concreta insufficienza della somma liquidata a costituire idoneo compenso dell'attività professionale svolta, e non potendosi neppure ipotizzare che il provvedimento di riunione determini la unificazione dei giudizi dalla sua adozione, con la conseguenza che diritti e onorari non possono essere puramente e semplicemente raddoppiati, così come sembrano ritenere i ricorrenti;

che appare comunque opportuno ricordare l'orientamento per cui "in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, proponano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine" (Cass. n. 10634 del 2010);

che il terzo motivo di ricorso è fondato;

che infatti ha errato la Corte d'appello a fondare la decisione di compensazione parziale delle spese esclusivamente sulla sussistenza di "giusti motivi", atteso che il giudizio de quo è stato introdotto in epoca successiva all'intervenuta modifica che ha interessato l'art. 92 c.p.c., il quale

consente oggi al giudice di procedere alla compensazione delle spese, oltre che nel caso della reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", delle quali è tenuto a dare esplicito conto in motivazione;

che il quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del precedente;

che, in conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, accolto il terzo, assorbito il quarto, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, provvedendosi ad eliminare dal decreto impugnato la statuizione di compensazione delle spese, ferma la liquidazione nella misura indicata nel decreto stesso;

che le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del limitatissimo accoglimento del ricorso, possono essere interamente compensate.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; accoglie il terzo, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la compensazione delle spese, ferma restando la liquidazione già effettuata e la già disposta distrazione; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
